

**STUDIO BELOTTI & ASSOCIATI**  
**CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA**

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463  
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



**Prof. Dr. Roberto Belotti**

Commercialista  
Revisore legale  
Università Cattolica S.Cuore

**Dr. Simone Quarantini**

Commercialista  
Revisore legale

PREGIATISSIMI CLIENTI

LORO SEDI

**OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA FISCALE N. 03/2016**

1. INFORMAZIONI DI MARZO 2016
2. IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA
3. REGOLE DI COMPILAZIONE DELLO SPESOMETRO PER L'ANNO 2015
4. LA TENUTA "FACOLTATIVA" DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA
5. IMU E TASI – I CHIARIMENTI SUI COMODATI
6. ATTUABILE IL PRESTITO VITALIZIO IPOTECARIO
7. IVA AGRICOLA, IN G.U. LE NUOVE ALIQUOTE COMPENSATIVE
8. OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE DEL MODELLO EAS: VERIFICA NECESSARIA ENTRO IL PROSSIMO 31  
MARZO
9. I CHIARIMENTI SULLE NUOVE RENDITE NEL CASO DI "IMBULLONATI"
10. OBBLIGO DI TRASFORMAZIONE PER LE SRLS CON SOCI PERSONE GIURIDICHE
11. PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MARZO AL 15 APRILE 2016

## 1. INFORMAZIONI DI MARZO 2016

### DETRAZIONE 50% IRPEF

#### **La sostituzione della caldaia dà diritto alla detrazione Irpef del 50% per il recupero edilizio degli edifici**

L'Agenzia delle entrate ha chiarito varie questioni interpretative in materia di imposte sui redditi riguardanti gli oneri deducibili e detraibili. Gli argomenti di più comune interesse sono senz'altro quelli relativi alle agevolazioni legate agli immobili. Al riguardo, una delle questioni ancora non chiarite era se potevano dare diritto al beneficio fiscale per l'acquisto dell'arredo (c.d. *bonus mobili*) anche le spese sostenute per le sostituzioni delle caldaie effettuate nell'ambito di lavori di ristrutturazione agevolati dalla detrazione Irpef del 50%. Sul punto, l'ufficio ricorda che gli interventi di manutenzione straordinaria su immobili abitativi, di cui all'articolo 16-bis, D.P.R. 917/1986, costituiscono anche il presupposto per l'accesso al *bonus mobili*. Sono interventi di manutenzione straordinaria quelli eseguiti sugli impianti tecnologici "*diretti a sostituire componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente*". Atteso che la sostituzione della caldaia costituisce un intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell'impianto di riscaldamento, essa si qualifica come una manutenzione straordinaria; pertanto, i contribuenti che la effettuano avranno il requisito per fruire della detrazione Irpef del 50% dei mobili e arredi acquistati per la stessa unità abitativa.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 3, 02/03/2016)

### CARTELLE DI PAGAMENTO

#### **Nuovo modello della cartella di pagamento relativa ai ruoli dell'Agenzia delle entrate**

Per i ruoli consegnati dall'Agenzia delle entrate all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2016 è stata approvata la nuova versione della cartella di pagamento: nello specifico i maggiori ritocchi hanno riguardato le avvertenze. Dopo la revisione della disciplina dell'istituto del reclamo-mediazione, la sezione "*Presentazione del reclamo-mediazione e del ricorso*" è diventata "*Presentazione del ricorso*". È stato eliminato, quindi, ogni riferimento alle norme precedenti che imponevano al contribuente di presentare, in via preliminare, un'istanza di reclamo-mediazione. Ora, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, la presentazione del ricorso giurisdizionale produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa (articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992). Nel *restyling* trova anche posto il nuovo limite di valore della controversia entro il quale il contribuente può agire in giudizio senza l'assistenza tecnica di un difensore. Tale limite, infatti, è passato da 2.582,28 a 3.000 euro.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 27036, 19/02/2016)

### STUDI DI SETTORE

#### **Pronte le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti**

Sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, relativi al periodo d'imposta 2015, e dei controlli tra Unico 2016 e Gerico. Nel dettaglio, il provvedimento licenzia:

- nell'allegato 1, le specifiche tecniche per l'invio telematico dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che devono essere utilizzate sia dagli esercenti attività d'impresa o arti e professioni che provvedono in prima persona alla trasmissione sia dagli intermediari abilitati;
- nell'allegato 2, le specifiche tecniche per l'invio telematico dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da parte degli esercenti arti e professioni che provvedono direttamente alla trasmissione o degli intermediari abilitati;
- nell'allegato 3, le specifiche tecniche per l'invio telematico dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da parte degli esercenti attività d'impresa che provvedono direttamente alla trasmissione o degli intermediari abilitati;
- nell'allegato 4, i controlli tra Unico 2016 e i modelli degli studi di settore.

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate ha approvato le specifiche tecniche con quattro mesi di anticipo rispetto a quanto era accaduto per il periodo di imposta 2014 (Unico 2015).

**(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 24675, 15/02/2016)**

#### **FABBRICATI CATEGORIA D**

##### **Aggiornato il coefficiente per la determinazione del valore dei fabbricati D senza rendita**

Agli effetti dell'applicazione dell'Imu e della Tasi per il periodo di imposta 2016 sono stati pubblicati i coefficienti di aggiornamento per la determinazione del valore dei fabbricati D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e che sono contabilizzati separatamente nel bilancio delle stesse.

**(Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 29/02/2016)**

#### **AUTOTRASPORTO**

##### **Chiarimenti sulla richiesta di rimborso/compensazione del gasolio per autotrazione**

L'Agenzia delle dogane ha preso atto che rispetto alle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi le forme di disponibilità del veicolo contenute nell'articolo 3, comma 6, D.P.R. 277/2000 sono meno numerose di quelle previste da altre normative. Tant'è che non contemplano l'usufrutto, l'acquisto con patto di riservato dominio e il comodato senza conducente. In particolare, la circolare chiarisce che la normativa va letta come una richiesta obbligatoria per l'esercente di un titolo di possesso dei mezzi che hanno impiegato il gasolio per cui si chiede rimborso/compensazione. Rimborso che, quindi, può essere richiesto anche per forme di disponibilità non presenti nel D.P.R. 277/2000, sempre che chi ne fa richiesta sia il legittimo possessore del veicolo. Tra queste forme vanno anche incluse il leasing finanziario e il noleggio con conducente. Rispetto, invece, al comodato e alla locazione senza conducente, la nota chiarisce che il riconoscimento dell'agevolazione presuppone la forma scritta del contratto, mentre rispetto al comodato, aggiunge che il contratto va registrato e il richiedente deve documentare la disponibilità del veicolo, esibendo la copia vistata della dichiarazione sostitutiva resa all'Ufficio della motorizzazione civile. Nei casi dei noli a freddo a cui si ricorre per fronteggiare picchi di mercato, l'effettivo utilizzatore del veicolo che ne ha il possesso esclusivo può chiedere il rimborso delle accise, purché il contratto sia stato registrato. Non è consentita, invece, la cessione di autoveicoli a titolo di sublocazione o subcomodato. Rispetto all'autotrasporto in conto proprio, invece, la circolare esclude in tale settore la locazione e il comodato.

**(Agenzia delle dogane, circolare n. 4, 23/02/2016)**

## 2. IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA

Il termine di versamento del saldo Iva per l'anno 2015 dipende dalla modalità di presentazione della dichiarazione Iva 2016 che, come sappiamo, può avvenire:

- autonomamente (dichiarazione singola), ovvero
- in modo cumulativo (dichiarazione unificata).

Il versamento del saldo Iva del periodo di imposta 2015 va effettuato solo se l'importo dovuto è superiore a 10 euro.

### Dichiarazione Iva autonoma

Nel caso di presentazione della dichiarazione Iva autonoma il saldo dovrà essere versato entro il 16 marzo 2016. Il versamento può avvenire sia in unica soluzione, interamente il 16 marzo 2016, oppure ratealmente con un massimo di 9 rate. Le rate successive scadranno il 16 di ogni mese a partire dal mese di aprile (fino al più al mese di novembre) e su di esse andranno applicati gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

### Dichiarazione Iva unificata

Nel caso in cui la dichiarazione Iva venga presentata unitamente alla dichiarazione dei redditi nel modello Unico 2016, il saldo Iva dell'anno 2015 potrà essere versato:

- con le medesime modalità viste sopra per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione singola, ovvero entro il 16/3 in unica soluzione o ratealmente;
- entro il 16/6, termine previsto per il versamento delle imposte risultanti dal mod. Unico 2016 (ovvero 18/7 con la maggiorazione dello 0,40%).

Anche il contribuente che sceglie di versare a giugno potrà farlo:

- in unica soluzione maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16/3 e il 16/6 (ovvero 18/7);
- ratealmente, in tal caso oltre alla maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16/3 e il 16/6 (ovvero 18/7), a ogni rata successiva alla prima si applicano interessi dello 0,33% mensile.

Il numero massimo di rate in tale caso è di 6, ovvero 5 se il primo versamento avviene il 18 luglio 2016. Sono fatte salve ulteriori ed eventuali proroghe dei termini ordinari di versamento (quali quelle disposte per coloro cui si applicano gli studi di settore negli ultimi anni). In tale caso anche le scadenze dei versamenti rateali dovranno essere rideterminate di conseguenza.

Riepiloghiamo quanto detto:

Versamento			
entro il 16 marzo 2016		entro il 16 giugno 2016	
<i>in</i> <i>soluzione</i>	<i>unica</i> per l'intero importo	<i>in</i> <i>soluzione</i>	<i>unica</i> per l'intero importo
<i>ratealmente</i>	in 9 rate, la prima il 16 marzo 2016 e le altre il 16 di ogni mese con interesse dello 0,33% mensile	<i>ratealmente</i>	in 5/6 rate, la prima il 16 giugno 2016 e le altre il 16 di ogni mese con interesse dello 0,33% mensile oltre all'interesse dello 0,40% per ogni mese dal 16 marzo 2016 al 16 giugno 2016

### Modalità di versamento

Il versamento del saldo Iva dell'anno 2015 va effettuato con modello F24 utilizzando il codice 6099 per il tributo, 1668 per gli eventuali interessi e indicando quale anno di riferimento il 2015. Nel caso di versamento rateale va indicato anche il numero della rata che si sta versando. Si ricorda che nel caso di versamento in unica soluzione l'importo è arrotondato all'unità di euro, nel caso invece di rateizzazione l'importo va espresso al centesimo di euro.

### 3. REGOLE DI COMPILAZIONE DELLO SPESOMETRO PER L'ANNO 2015

Dopo le deroghe concesse nei primi anni di applicazione dell'adempimento, si confermano anche con riferimento all'anno 2015 le regole di utilizzo e di compilazione del modello polivalente definito "Spesometro", entrate definitivamente a regime con l'adempimento dello scorso anno.

#### Le nuove esclusioni dall'obbligo di presentazione dello "Spesometro"

Oltre ad una sostanziale conferma delle regole di compilazione già seguite nel precedente adempimento, assume rilevanza da quest'anno una specifica ipotesi di esclusione prevista per taluni soggetti che provvedono alla comunicazione dei dati all'amministrazione finanziaria in virtù del nuovo obbligo di trasmissione telematica funzionale alla realizzazione del progetto "Dichiarazione precompilata".

Si tratta dell'invio al **sistema tessera sanitaria (STS) dei dati delle prestazioni sanitarie 2015**.

Con una specifica disposizione introdotta nella legge di Stabilità 2016 (la legge n.208/2015) viene apportata una modifica "temporanea" alla disciplina delle Spesometro tesa ad escludere dall'adempimento coloro che già provvedono alla trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria.

In particolare il comma 953 del citato provvedimento aggiunge all'articolo 21, D.L. 78/2010 un nuovo comma 1-*quater* che prevede quanto segue:

*"Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l'anno 2016, l'obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, D.Lgs. 175/2014".*

Pertanto, l'invio dei dati tramite il STS esonera il medico/odontoiatra/struttura sanitaria dalla comunicazione delle operazioni sanitarie esenti all'interno dello Spesometro. Va tuttavia segnalato che qualora il cliente, per ragioni di *privacy*, manifesti la propria opposizione all'acquisizione dei dati tramite il sistema STS, il medico/odontoiatra/struttura sanitaria dovranno comunque comunicare telematicamente tali prestazioni sanitarie all'Agenzia delle entrate nel modello di comunicazione polivalente (c.d. Spesometro).

Occorre poi evidenziare che con Decreto MEF datato 13 gennaio 2016 sono stati introdotte nuove comunicazioni di dati all'anagrafe tributaria tutte funzionali al loro inserimento nella Dichiarazione Precompilata. Si tratta delle spese universitarie, delle spese funebri e delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi volti alla riqualificazione energetica, per le quali in data 19 febbraio 2016 sono usciti i relativi provvedimenti contenenti le specifiche tecniche di trasmissione.

In relazione a tali ultimi adempimenti l'Agenzia delle entrate dovrà chiarire se la trasmissione dei dati all'anagrafe tributaria – al pari dei dati inviati al STS – comporterà in capo ai soggetti interessati l'esonero dall'obbligo di ulteriore inclusione nello Spesometro di prossima trasmissione.

### I diversi utilizzi dello "Spesometro"

Oltre ad assolvere alla sua originaria funzione di elenco clienti/fornitori lo Spesometro:

- può (**facoltà**) essere utilizzato dagli operatori commerciali che svolgono attività di *leasing* finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, *caravan*, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, al posto del tracciato *record* allegato al provvedimento del direttore dell'Agenzia del 21 novembre 2011. Nel caso, modalità e termini sono quelli dello spesometro;
- va (**obbligo**) utilizzato per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori sammarinesi; in questo caso la comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione;
- va (**obbligo**) utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi *black list*;
- va (**obbligo**) utilizzato per comunicare le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter, D.P.R. 633/1972, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a 1.000 euro.

Relativamente alla comunicazione delle operazioni da e verso operatori stabiliti in Paesi *black list* occorre altresì ricordare che il Decreto Semplificazioni (articolo 21, D.Lgs. 175/2014) ha modificato la normativa stabilendo che:

- la comunicazione debba essere inviata una volta l'anno e non mensilmente o trimestralmente;
- solo se l'importo complessivo annuale eccede la soglia di 10.000 euro anziché 500 euro.

Con il D.M. 12 febbraio 2014, è stata prevista l'uscita di San Marino dalla *black list*, pertanto, le operazioni effettuate dal 24 febbraio 2014 in poi, non devono essere ricomprese fra quelle da indicare nella comunicazione *black list* mentre il modello polivalente, deve essere presentato solo per gli acquisti effettuati da soggetti passivi italiani presso operatori economici di San Marino con pagamento Iva tramite autofattura. Per tale comunicazione, occorre effettuare una comunicazione analitica in quanto la comunicazione aggregata Spesometro 2016, non è consentita quando l'oggetto riguarda:

- acquisti effettuati da operatori di San Marino;
- acquisti e cessioni da e verso produttori agricoli esonerati ai sensi dell'ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972;
- acquisto di beni o prestazioni relativi al turismo.

### Le operazioni interessate

Si ricorda che le operazioni da indicare nel modello devono tenere conto delle importanti semplificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 6, D.L. 16/2012 (che ha modificato l'originaria disposizione contenuta nell'articolo 21, D.L. 78/2010). Occorre quindi operare una prima importante distinzione tra:

- **operazioni per le quali vige obbligo di fatturazione:** in relazione alle quali:
  - non è più presente l'originaria soglia di 3.000 euro e quindi vanno spediti i dati di tutte le fatture emesse e ricevute, escludendo ogni valutazione in merito ai collegamenti tra le varie fatture emesse/ricevute (non sempre semplici da effettuare, soprattutto se chi gestisce la compilazione della comunicazione non conosce nei dettagli l'attività, come avviene nei casi di contabilità affidata al consulente);

- la comunicazione viene resa in maniera cumulativa per ogni controparte economica (quindi evitando di dare i dettagli di ciascun documento, il che di certo evita complicazioni nella estrapolazione dei dati).
- **operazioni senza obbligo di fatturazione** per le quali invece rimane l'originaria soglia di monitoraggio (3.600 euro al lordo dell'Iva), il che porta a concentrare l'attenzione solo sulle operazioni veramente significative (escludendo da tale compito la stragrande maggioranza dei contribuenti).

Delicate valutazioni si sono poste in passato con riferimento alle operazioni fatturate volontariamente dal cedente/prestatore, cioè quelle per le quali non vi è un esplicito obbligo normativo in tal senso: si pensi al caso del negoziante che potrebbe certificare tutte le proprie operazioni tramite scontrino/ricevuta fiscale ma che trova più comodo emettere le fatture per ogni operazione, senza che il cliente ne faccia esplicita richiesta.

In relazione a tali operazioni è consentito che l'annotazione sui registri Iva possa avvenire "confondendo" tali fatture nel totale dei corrispettivi di giornata, evidenziando unicamente gli estremi numerici dei documenti.

Sul punto il provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013 al paragrafo 3.2. chiarisce che l'emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei 3.600 euro al lordo dell'imposta sul valore aggiunto. Quindi ogni operazione certificata da fattura (salvo gli esoneri previsti), sia essa emessa per obbligo o volontariamente, va trattata alla stessa stregua.

Relativamente alla ipotesi sopra evidenziata, inoltre, il citato provvedimento 2 agosto 2013, al paragrafo 3.3 aveva concesso limitatamente agli anni 2012 e 2013, per motivi di semplificazione, che in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, i soggetti di cui agli articoli 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del D.P.R. 633/1972, potevano comunicare le sole operazioni attive per le quali veniva emessa fattura, di importo unitario pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell'imposta sul valore aggiunto. Tale facoltà è stata poi estesa anche all'anno 2014 con il comunicato stampa datato 31 marzo 2015 nel quale l'Agenzia delle entrate ha affermato che *"Dettaglianti e operatori turistici (articoli 22 e 74-ter, D.P.R. 633/1972) non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'Iva, effettuate nel 2014. Una semplificazione che, ponendosi in continuità con quanto già stabilito per gli anni 2012 e 2013 (provvedimento del 2 agosto 2013), tiene conto delle difficoltà segnalate dagli operatori del settore"*.

**N.B.** Resta quindi da verificare se anche per l'anno 2015, l'Agenzia delle entrate disporrà tale semplificazione oppure se, per la prima volta, tali operazioni fatturate andranno comunicate a prescindere dall'importo e, pertanto, se non distintamente annotate sui registri Iva, dovranno essere estrapolate dal totale dei corrispettivi per essere inserite nel modello e trasmesse in via telematica.

### I termini di presentazione

Con riferimento ai termini di presentazione si evidenzia che il richiamato provvedimento datato 2 agosto 2013 ha differenziato il termine di presentazione dello Spesometro a seconda del regime di liquidazione ai fini Iva adottato dai contribuenti per l'annualità oggetto di comunicazione.

Le istruzioni attualmente disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate fanno riferimento all'invio delle *"comunicazioni relative all'area e al periodo di riferimento, da effettuare entro la scadenza fissata dal provvedimento"* e posto che il provvedimento 2 agosto 2013 al paragrafo 8.2 fa riferimento alle

**STUDIO BELOTTI & ASSOCIATI**  
**CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA**

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463  
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802





































<b>15 aprile</b>	<p><b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p><b>Fatturazione differita</b> Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p><b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b> Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>
----------------------	--

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

Brescia - Palazzolo sull'Oglio (Bs), 08.03.2016

Cordialmente

(Belotti dr. Roberto)

(Quarantini dr. Simone)